Comune di Santa Maria a Vico

provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025

(approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 30 ottobre 2026)

indice

indice 2

articolo 1 - Oggetto del regolamento 3

articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata 3

articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata 3

articolo 4 - Effetti della dichiarazione 4

articolo 5 - Versamento degli importi dovuti 4

articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata 5

articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere 6

articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento 6

articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 novembre 1997 e in attuazione dell'articolo 1, commi 102 e 109, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- ❑ Imposta municipale propria (IMU);
- ❑ Tassa sui rifiuti (TARI).

2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

- avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, emessi dal Comune, aventi ad oggetto:

IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022;

TARI dovuta per gli anni dal 2014 al 2020 (omesse dichiarazioni e recupero superfici);

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni, calcolate sul tributo dovuto, ridotte al 5%;
- delle spese di notifica maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione.

articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine del 31 dicembre 2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità anche telematiche pubblicate sul sito dell'Ente entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dal competente servizio comunale pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Ente entro il medesimo termine di cui sopra.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

4. Il Comune entro il termine del 31 gennaio 2027 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3:

a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;

b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

e. si produce l'automatica acquiescenza alla presenza tributaria, come prevista dall'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata oppure nel numero di rate

prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza trimestrale.

2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.

3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:

- ❑ per importi complessivamente dovuti fino a 1.000 euro: fino a 4 rate trimestrali
- ❑ per importi complessivamente dovuti oltre 1.000 fino a 5.000 euro: fino a 8 rate trimestrali
- ❑ per importi complessivamente dovuti oltre 5.000 fino a 25.000 euro: fino a 12 rate trimestrali
- ❑ per importi superiori a 25.000 fino a 50.000 euro: fino a 16 rate trimestrali
- ❑ per importi superiori a 50.000 euro: fino a 20 rate trimestrali.

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, gli interessi al tasso del 2%.

5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato con bollettino di versamento PagoPA predisposto dall'Ufficio Tributi comunale.

articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'articolo 3.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

- la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'articolo 124 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e di cui all'articolo 10 delle preleggi.

2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'articolo 1 comma 108 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025.